

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA



COMUNE DI CAVAGLIA'

Via M. Mainelli, 8 - 13881 CAVAGLIA'

Cf. 00326680022 - tel. 0161/96038-96039 - fax 0161 967724

REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI MURALES SU SPAZI PUBBLICI O PRIVATI

Approvato con deliberazione C.C. N. 30 DEL 30/11/2022

Art. 1

Oggetto, soggetti e luoghi del presente Regolamento

È oggetto del presente Regolamento la realizzazione di disegni e murales, di qualunque genere e ottenuti con qualunque tecnica grafica, benché unicamente di tipo pittorico (sono quindi escluse incisioni, graffiature, sabbiature ecc.), su muri di edifici e recinzioni o su qualunque altro spazio (marciapiedi, pilastri ecc.) comunque visibile, messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale, da altri Enti di diritto pubblico e privato o da privati cittadini. La realizzazione delle decorazioni pittoriche sopra specificate, che in seguito saranno, seppure impropriamente, sempre definite "murales", è permessa:

- a) solo sugli spazi espressamente destinati a questo tipo di manifestazione artistica sulla base di quanto specificato dal presente Regolamento;
- b) solo ai soggetti in possesso dell'autorizzazione di cui al successivo art. 7).

Art. 2

Elenco degli spazi da destinare ai murales

Gli spazi di proprietà Comunale da destinare alla realizzazione di "murales" vengono individuati e codificati con precisione (tramite estratti planimetrici e fotografie), nel rispetto delle norme sulla sicurezza stradale, dall'Amministrazione Comunale.

Altri Enti di diritto pubblico o privato o anche privati cittadini possono mettere a disposizione propri spazi per le finalità del presente Regolamento, presentando documentazione, anche tramite posta, all'Amministrazione Comunale, completa di tutti i dati e debitamente sottoscritta, con allegati un estratto planimetrico in duplice copia, che fornisca l'esatta ubicazione dello spazio messo a disposizione, nonché un'adeguata documentazione fotografica.

L'elenco degli spazi di cui sopra - tanto pubblici che privati - sarà approvato con Deliberazione della Giunta Comunale, previo ottenimento del parere favorevole da parte della Commissione Edilizia e, se del caso, della Commissione Paesaggistica comunali. In ogni momento sarà possibile revocare, modificare o variare i luoghi designati alla formazione dei "murales", per esempio per cessazione della disponibilità degli spazi da parte di un privato".

Detto procedimento dovrà essere seguito anche per ogni successivo eventuale aggiornamento dell'elenco iniziale, che potrà essere consultato da chiunque ne abbia interesse, presso il Settore Servizi Culturali.

Art. 3

Zone ed edifici esclusi

L'elenco degli spazi, di cui al precedente articolo, non può comprendere gli edifici e aree vincolati in base alle leggi vigenti sulla tutela del patrimonio architettonico.

Si esclude, in ogni caso, tassativamente, l'esecuzione di "murales" al di fuori degli spazi non inseriti nell'elenco depositato presso il Settore Servizi Culturali, come indicato al precedente articolo. Detti interventi su superfici non autorizzate rimarranno disciplinati dalle norme vigenti.

Art. 4

Domanda di autorizzazione

Coloro che, singolarmente o riuniti in gruppi, hanno interesse a praticare l'arte dei "murales", così come associazioni e scuole, devono presentare domanda in carta semplice all'Amministrazione Comunale, inoltrando richiesta al Sindaco e all'Assessore alla Cultura, sulla base di un apposito modulo, qui allegato per farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 1).

La domanda deve contenere:

- a) i dati anagrafici del singolo esecutore o, nel caso di gruppo, di un responsabile, con indicazione, in caso di minore età, di almeno un adulto (o di chi esercita la potestà genitoriale) al quale fare riferimento per l'invio dell'autorizzazione o di altre comunicazioni;
- b) dichiarazione, completa di dati anagrafici e debita sottoscrizione, con la quale il richiedente o il responsabile adulto di cui al punto precedente si assume tutte le responsabilità per eventuali danni a cose o persone, derivanti dall'esecuzione del "murale";
- c) nel caso di minorenni o gruppi formati da minorenni la dichiarazione, di cui alla precedente lettera b), deve essere sottoscritta da chi esercita la potestà genitoriale;
- d) l'impegno a rispettare le prescrizioni di cui al successivo art. 5);
- e) un bozzetto (almeno in formato A4) a colori in duplice copia, con indicazione di massima del soggetto e delle dimensioni dell'opera che si intende realizzare.

L'Amministrazione Comunale rilascerà al richiedente, in caso di valutazione positiva, un'apposita autorizzazione, da esibire in caso di controllo da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.

L'Amministrazione Comunale, in caso di valutazione positiva della domanda, assegnerà gli spazi murari disponibili in base all'ordine di arrivo delle richieste pervenute all'Ufficio Protocollo del Comune, ma sarà data comunque priorità ai progetti aventi valenza educativa.

Art. 5

Modalità di realizzazione dell'opera

L'opera non deve contenere:

- a) disegni o scritte che possano risultare in contrasto con le norme sull'ordine pubblico, nonché offensive del pubblico pudore, della morale, della persona, di associazioni pubbliche o private, dei generi, di etnie o di gruppi religiosi;
- b) riferimenti a simboli di partiti, presenti o passati;
- c) messaggi pubblicitari espliciti o impliciti;
- d) scene che possano veicolare messaggi di violenza.

Sono ammesse esclusivamente opere originali e non coperte da diritto d'autore.

Il soggetto autorizzato è gestore della superficie assegnata e si occuperà dei ritocchi della sua opera, per quanto possibile, ove questa si degradi o sia deteriorata, per il periodo di durata del murale, come da successivo art. 10.

L'Amministrazione Comunale può richiedere agli esecutori la sospensione e la cancellazione anche parziale, a spese dell'esecutore, di opere in contrasto con quanto autorizzato.

Tutti gli oneri delle opere da realizzare saranno a cura degli autori, fatto salvo il rimborso spese, che sarà disciplinato con successivo atto.

Per le opere realizzate o da realizzare, nulla può essere preteso da coloro che mettono a disposizione gli spazi.

Ogni volta che è realizzato un "murale", l'autore ha l'obbligo di datarlo, firmarlo e scattare una fotografia dell'opera, che successivamente andrà consegnata all'Amministrazione Comunale, la quale provvederà a formare un archivio delle opere realizzate. L'autore dovrà altresì provvedere a proteggere l'opera realizzata con idoneo protettivo antigraffio ed idrorepellente. Il murale dovrà avere la stessa dimensione della superficie assegnata.

Gli orari nei quali è possibile lavorare negli spazi autorizzati, avendo cura di non recare disturbo alla quiete pubblica, sono dalle 9.00 alle 19.00 di tutti i giorni della settimana.

La persona che ha ottenuto il permesso per la realizzazione dell'opera è tenuta a segnalare eventuali situazioni che hanno impedito o disturbato il suo operato, sia durante la realizzazione sia durante la gestione.

L'Amministrazione Comunale si riserva comunque la facoltà di rimuovere la realizzazione pittorica per motivi di pubblico interesse.

Art. 6

Commissione di valutazione

Viene costituita la Commissione per la valutazione dei murali da ammettere per le finalità del presente Regolamento, composta come segue:

- Assessore alla Cultura;
- Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Cavaglià;

- Responsabile del Servizio Socio culturale del Comune di Cavaglià;
- Esperto in discipline artistiche individuato dalla Giunta Comunale.

La Commissione si intenderà regolarmente costituita con la presenza di tutti i componenti.

Art. 7

Controllo dei bozzetti e documento autorizzativo

La domanda, corredata dal bozzetto - riferito ad un singolo spazio in assegnazione mediante apposito bando - di cui al precedente art. 4), è ricevuta dall'Ufficio Protocollo del Comune e trasmessa al Settore Servizi Socio Culturali che, acquisito il parere insindacabile della Commissione di cui all'art. 6, provvede all'istruttoria della pratica. Conclusa l'istruttoria tecnico-amministrativa, accertata la regolarità della domanda, nonché delle opere da eseguire nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e del presente Regolamento, il funzionario responsabile del procedimento del Settore Servizi Culturali, entro 30 giorni dalla data di scadenza fissata nel bando di assegnazione degli spazi, concede o nega l'autorizzazione.

Ove la richiesta sia irregolare o incompleta o comunque nel caso di richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte dell'Amministrazione, gli uffici preposti sono tenuti a darne comunicazione al richiedente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda; il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento delle correzioni o integrazioni richieste.

Non si applica il silenzio assenso.

Nell'autorizzazione sono riportate eventuali prescrizioni tecniche inerenti la realizzazione pittorica e le condizioni necessarie a tutela del bene e dell'interesse pubblico, nonché l'indicazione dello spazio assegnato ed una copia vistata del bozzetto.

L'autorizzazione verrà inviata al singolo richiedente o al responsabile del gruppo, in questo caso riportando comunque tutti i nominativi dei soggetti autorizzati all'esecuzione dell'opera ed il nominativo del responsabile adulto (nel caso di esecutori minorenni).

Art. 8

Validità temporale dell'autorizzazione e limiti nell'uso

L'autorizzazione per la realizzazione dell'opera ha validità di mesi tre a decorrere dal giorno del rilascio - salvo limitate proroghe adeguatamente motivate -, e solo per le persone in essa indicate, per lo spazio assegnato, nonché per l'esecuzione del bozzetto approvato.

I soggetti titolari dell'autorizzazione non possono cederla ad altri.

Il documento autorizzativo dovrà sempre essere esibito, in originale o fotocopia, accompagnato da un documento di riconoscimento, a richiesta del personale addetto al controllo, della Polizia Locale o di altre forze dell'ordine.

Art. 9

Occupazione di suolo pubblico e privato

Gli esecutori dei “murales” devono operare in modo da non provocare nessun tipo di danno alle cose pubbliche e private, da non costituire ostacolo, fastidio o pericolo alla circolazione pedonale e veicolare, pena la revoca dell’autorizzazione.

Nel caso si rendesse necessaria l’occupazione di suolo pubblico con attrezzature o quant’altro utile a permettere la decorazione di muri o altri spazi, dovranno essere rispettate le normative vigenti in materia.

Per questo specifico caso, non sarà applicata la tassa di occupazione suolo pubblico.

In ogni caso i soggetti autorizzati, prima di iniziare l’esecuzione del “murale”, dovranno prendere opportuni contatti con il Servizio di Polizia Locale, il quale impartirà le prescrizioni necessarie al fine di garantire la sicurezza pedonale e viaria, oltre le modalità e le condizioni per l’occupazione del suolo pubblico.

Ai fini della sicurezza, nel caso di esecutori minorenni, sarà obbligatoria la presenza, durante i lavori, del responsabile adulto indicato nell’atto autorizzativo.

Art. 10

Durata dei “murales”

Gli spazi pubblici rimangono occupati dai “murales” di norma per un triennio a partire dalla data di conclusione della loro realizzazione, comunicata all’Amministrazione Comunale ai sensi di quanto disposto nell’art. 5). Da quel momento in poi tali spazi tornano ad essere disponibili e possono essere nuovamente riassegnati per la realizzazione di nuove opere.

Documentate qualità artistiche dell’opera, su segnalazione dell’esecutore o di chiunque interessato, possono essere motivo di una più lunga permanenza, su parere del Settore Servizi Culturali.

Art. 11

Cancellazione di “murales” fatiscenti o imbrattati

A garanzia del rispetto di un accettabile decoro urbano, sarà cura dell’Amministrazione Comunale disporre la cancellazione, a mezzo di ditte specializzate, di quelle opere autorizzate ma ormai fatiscenti o che siano state oggetto di pesanti vandalismi.

L’Amministrazione Comunale può inoltre procedere all’eliminazione di quei “murales” che non rispettassero le relative autorizzazioni, ponendo a carico dei trasgressori gli oneri derivanti dal ripristino delle superfici danneggiate e comminando le sanzioni previste dai vigenti regolamenti e normative.

Art. 12

Responsabilità

Il Comune di Cavaglià è sollevato da qualsiasi responsabilità derivante da danni a cose e a persone che potrebbero verificarsi durante l'esecuzione di quanto consentito dal presente Regolamento.

Tali responsabilità sono a completo carico dei soggetti in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 6), i quali dovranno comunque agire nel rispetto di tutte le norme vigenti, con particolare riferimento a quelle in materia di sicurezza e alle prescrizioni che saranno eventualmente impartite dagli uffici competenti del Comune.

Art. 13

Vigilanza e disposizioni finali

Il controllo del rispetto del presente Regolamento è attribuito alla Polizia Municipale.

Nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal presente Regolamento a seguito di atti di vandalismo, l'Amministrazione Comunale procede alla contestazione della violazione al responsabile, ovvero, in caso di minorenni, all'esercente la potestà genitoriale, entro il termine di sessanta giorni.

Salvo il caso di più gravi sanzioni penali e amministrative, ai contravventori sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria, applicata ai sensi e secondo il procedimento previsto dalla Legge n. 689 del 24/11/1981, da euro 100,00 a euro 500,00, nonché una sanzione pari al costo di ripristino delle intere pareti imbrattate mediante nuova tinteggiatura o di pulizia delle murature danneggiate.

Il trasgressore può richiedere all'Amministrazione Comunale di prestare attività lavorativa non retribuita al fine di ripristinare le superfici imbrattate.